



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento intracomunitario mette in crisi i conferenti di minoranza e i non residenti

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Holding industriale

Scopri di più

La [**risposta a interpello n. 217/E/2025**](#) ha affrontato un caso di **conferimento di partecipazioni** realizzato congiuntamente **da un socio residente e da un non residente**. Per meglio comprendere la casistica, proponiamo di seguito una **rappresentazione della configurazione del gruppo**.

In sintesi:

- la **società conferitaria** è **ALFA2 Francia**;
- i **2 soci conferenti** sono **una società francese** che **detiene il 53,96%** e **Beta Italia** che detiene il **26,05%**;
- la **società conferita** è **Alfa Italia**.



BETA SPA ITA CONFERENTE

>50

100

BETA2
OLANDA

<50

ALFA SAS FRANCIA CONFERENTE

53,96%

>50

ALFA 2 FRANCIA
CONFERITARIA

19.99%

26,05%

ALFA ITALIA SPA CONFERITA

Il contribuente, osservando che si tratta di un conferimento simultaneo, ritiene che **lo stesso possa essere incardinato** in un conferimento intracomunitario e, quindi, che **lo stesso risulti fiscalmente neutro**, ai sensi degli [artt. 178 e 179, TUIR](#), in quanto la **conferita e la conferitaria risiedono in Paesi comunitari diversi** (la norma applicabile era quella anti Riforma) e si ritiene soddisfatto il **requisito previsto dalla norma** per cui «*alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato*» per il fatto che uno dei conferenti è italiano.

Il contribuente, quindi, chiede se possa dirsi **integrata la condizione**, di cui all'[art. 178, comma 1, lett. e\), TUIR](#), relativa alla necessità che «*alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato*», al fine di applicare a tale conferimento, al **sussistere delle altre condizioni**, la disciplina di neutralità fiscale di cui all'[art. 179, comma 4, TUIR](#).



L’Agenzia, tuttavia, ritiene che **al conferimento simultaneo oggetto dell’istanza**, non si applichi il regime di neutralità previsto dall'[**art. 179, comma 4, TUIR**](#), considerato che **il requisito del controllo del soggetto conferito è trasferito a Alfa2 Francia** unicamente attraverso il conferimento della **quota partecipativa del 53,96% posseduta da Alfa Francia**, soggetto non residente.

La risposta porta con sé **2 conseguenze importanti**. In primo luogo, pare risolvere il dubbio sollevato da chi scrive e da pochissimi altri autori per cui, nel caso in cui un socio conferisca già da solo una quota che consente alla conferita di acquisire il controllo, il **contestuale conferimento** (ancorché *uno actu*) da parte del socio di minoranza della sua quota **non pare beneficiare del regime di neutralità** o realizzo controllato che, a seconda dei casi, **interessa il socio conferente la maggioranza**. Ciò, ovviamente, nella vigenza della disciplina pregressa.

Ricordiamo, tuttavia, come sul punto l’Agenzia delle Entrate avesse diramato una serie di **risposte a interpello private che andavano in senso contrario**.

Il secondo aspetto che vogliamo evidenziare è che **il socio di minoranza non viene neanche considerato come rilevante** per il conferimento per cui di fatto l’Agenzia **nega la neutralità anche per il socio francese**.

Questo aspetto potrebbe creare problemi di incompatibilità con i principi comunitari, in quanto **un socio italiano che conferisce la maggioranza potrebbe realizzare il conferimento intercomunitario** mentre, come emerge nella risposta, **analogo regime è precluso al socio estero**.

Il problema è spesso risolto a livello convenzionale, ma la cosa potrebbe non funzionare per **le società immobiliari** e, per la Francia, anche **per società dove si detiene una partecipazione rilevante**.

Il problema potrebbe essere risolto ritenendo che **l’indicazione normativa**, per cui alcuno dei soci che effettuano il conferimento sia residente in Italia, **possa essere riferito anche alla conferitaria o** (nonostante il ruolo passivo di quest’ultima) **alla conferita**.